





narrativa. Con condanna al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

### RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Parte attrice, acquirente di uno strumento finanziario dal quale ha ricevuto importi molto minori del capitale investito, ha chiesto la condanna della banca convenuta al risarcimento di danni patrimoniali e da perdita della chance di acquistare un immobile residenziale con i risparmi di una vita, per integrare i quali l'attrice aveva richiesto un mutuo contestualmente alla sollecitazione all'investimento nello strumento finanziario. Ha dedotto in giudizio, come unica causa petendi, la commissione da parte di un direttore di filiale di un fatto illecito di cui la banca dovrebbe rispondere ex art. 2049 c.c. in quanto antecedente causale del predetto danno. L'illecito sarebbe consistito nel garantire "che oltre ad una ingente cedola il capitale investito avrebbe mantenuto il proprio valore", in risposta alle prime perplessità manifestate dalla cliente attrice e con riferimento a uno strumento a capitale non garantito e che prevedeva remunerazioni in forma di anticipazioni anziché di cedole; nell'abusare della fiducia nutrita dall'attrice in virtù di precedenti investimenti e specificamente nel redigere di proprio pugno un prospetto impedendo poi alla cliente di leggere il contenuto prestampato del contratto; nel rassicurarla sul preteso "buon andamento dell'investimento, anche tramite posta elettronica" di fronte alle preoccupazioni dell'attrice che non poteva accedere allo strumento tramite home banking.

Tempestivamente costituitasi, la banca convenuta ha allegato che l'attrice, socia amministratrice di una s.r.l. e una s.n.c. plurimilionarie, oltre che titolare di una gestione patrimoniale e portafoglio titoli per oltre €130.000, abbia sottoscritto un contratto quadro e sia stata destinataria della profilazione dovuta da parte della banca con riferimento alla propensione al rischio, all'esperienza, agli obiettivi di investimento, nonché del relativo aggiornamento successivo. Con riferimento allo strumento per cui è causa, esso sarebbe un'assicurazione vita con basso rischio emittente (rating AA-), caratterizzata dai seguenti pregi: "impignorabilità, inesquestrabilità, rendimento annuo elevato, vantaggio (il cui perseguimento sin dall'inizio [l'attrice] aveva apertamente manifestato al .. direttore della filiale) di designare un beneficiario anche al di fuori dell'asse ereditario, e quindi anche al di fuori del marito (dal quale poco dopo la Signora [attrice] si separava)". Ha quindi allegato l'adeguatezza dell'investimento. Le condizioni contrattuali sarebbero state visionate dall'attrice ed ella avrebbe ricevuto la nota informativa conforme ai requisiti previsti dall'Isvap. La sua convinzione nell'investimento sarebbe comprovata dall'acquisto della terza tranche a oltre un anno dalla sottoscrizione dello strumento.

Ha contestato la riferibilità al direttore della filiale del manoscritto ex adverso prodotto, privo di sottoscrizione e data e comunque privo di informazioni false. Ha contestato che le rassicurazioni del direttore avessero ad oggetto altro se non tentativi di spiegare le cause delle perdite. Ha contestato l'impossibilità asserita dall'attrice di monitorare l'investimento, dotato di quotazione pubblicata su quotidiani economici. Ha contestato il danno, la sua quantificazione (da operarsi al netto del risparmio fiscale pari ex art. 6, quinto comma d.lgs. 461/1997 al 12,5% sulla minusvalenza) e il



nesso causale, allegando che il mutuo fondiario fosse stato concluso alle sue condizioni ben cinque mesi prima dell'acquisto dello strumento finanziario.

Parte attrice ha svolto nella propria tempestiva memoria ex art. 183, sesto comma n. 1 cpc specifiche contestazioni circa la propria qualità di socia amministratrice delle predette società, circa la ricezione del documento sui rischi degli investimenti e della nota informativa, nonché circa i propri motivi a contrarre. Ha sostenuto la genericità della contestazione circa l'autografia del manoscritto. Ha sostenuto l'irrelevanza delle allegazioni avversarie.

L'istanza ex art. 89 cpc non reiterata nelle conclusioni precisate è già stata rigettata con ordinanza.

Le parti hanno implicitamente rinunciato ad ogni istanza istruttoria non ammessa e/o ad ogni prova ammessa e non assunta, poiché non hanno espressamente reiterato istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008 Rv. 605482, conformi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3773 del 30/03/1995 Rv. 491534, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18327 del 24/12/2002 Rv. 559406, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7055 del 14/04/2004 Rv. 572040; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16993 del 01/08/2007 Rv. 600284, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2095 del 31/01/2007 Rv. 595553, Cass. 27/06/2012, n.10748).

Nessuna eccezione di incapacità a testimoniare è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sicché anche le consequenziali eccezioni di nullità dell'assunzione testimoniale si hanno per rinunciate ai sensi dell'art. 157 cpc (Cass. 29/03/2005, n. 6555).

Del pari, non è stata formulata alcuna istanza di revoca di ordinanze ammissive di prove assunte, sicché resta "preclusa la possibilità di decidere in ordine all'ammissibilità (o inammissibilità) della prova e così provvedere all'eventuale revoca dell'ordinanza, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede d'impugnazione (Cass. n. 12280 del 2000; Cass. 24 agosto 1991 n. 9083; Cass. 30 marzo 1995 n. 3773)" (Cass. 24.11.2004, n. 22146, intervenuta in epilogo ad un processo disciplinato dal rito vigente dal 30.04.1995; conforme Cass.01.08.2007, n. 16993 in un processo instaurato prima di tale data, analogamente a Cass. 04.02.2004, n. 2108).

II. Nell'interpretazione delle domande di parte "il giudice del merito, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte (tra le tante Cass. 8036/04, 259/05, 20912/04, 14682/01, 3370/95, 2922/97), dovendo invece individuare l'effettiva volontà della parte e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in una alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto non solo della volontà espressamente formulata ma anche di quella che possa implicitamente o indirettamente essere desunta dalle deduzioni o dalle richieste, dal tipo e dai limiti dell'azione proposta, dal comportamento processuale assunto" (Cass. 07/10/2011, n. 20610).

Nella specie la parte attrice ha sin dall'atto di citazione individuato la propria causa petendi nella responsabilità della banca per fatto illecito del dipendente apicale della filiale. Mai la cliente ha dedotto né invocato la responsabilità da contatto sociale, anche solo mediante l'indicazione numerica dell'art. 23 o dell'art. 21 d.lgs. 58/1998, o ancora dei regolamenti Consob 11522/1998, vigente al tempo dell'investimento per cui è causa, e 16190/2007. Mai l'attrice ha allegato né indicato, come fondamento delle proprie pretese risarcitorie, alcun contegno omissivo della banca che violasse i suoi obblighi di legge nel collocamento di strumenti finanziari in tema di conflitti di



interessi, informazione e adeguatezza, così come mai ha dedotto la nullità dell'ordine dello strumento di natura assicurativa sub doc. 2 per carenza di un contratto quadro. Al contrario, a fronte delle difese della convenuta circa l'adempimento dei propri doveri legali di operatore professionale la cliente attrice ha sostenuto, coerentemente con la sua causa petendi, l'inconferenza delle allegazioni e prove offerte dalla banca, rispetto al disputatum concretamente dedotto in questo processo da essa attrice.

D'altronde, tale scelta di non fare valere le predette nullità e responsabilità da contatto sociale risulta confortata dalla comprovata esistenza di un contratto quadro (doc. 2 convenuta) e completezza della documentazione informativa di cui l'attrice aveva sottoscritto quietanza, estesa anche alla ricezione di una nota informativa conforme ai requisiti Isvap (doc. 4, seconda pagina convenuta) e di un documento sui rischi generali degli investimenti (doc. 2 prima pagina primo alinea convenuta). La contestazione dell'attrice circa la completezza del contenuto dell'informativa e del documento di cui ella stessa ha rilasciato quietanza è generica, poiché ella non ha prodotto alcun diverso documento da lei ricevuto allegando che esso l'avesse indotta a rilasciare quietanza, né in altri termini ha offerto la prova contraria idonea a superare l'effetto di cui all'art. 1199 c.c.

III. Le fonti di prova offerte dall'attrice circa la consumazione di un fatto illecito da parte del direttore della filiale si limitano a un manoscritto, la cui ascrizione al direttore della filiale è contestata e non confortata da altre offerte di prova, neppure mediante istanza di esibizione di scritture comparative; nonché da due email invece non contestate dalla banca neppure ex art. 2719 c.c.

Il vaglio fattuale cui occorre procedere ha quindi ad oggetto la configurabilità di un fatto illecito nelle email di cui ai docc. 6 e 7.

Il doc. 6 manifestamente non contiene alcunché di illecito, ma al contrario informazioni di cui nulla negli atti di causa autorizza ad affermare l'inesattezza. Al contrario, il direttore della filiale mostra di avere condiviso con la cliente preziose informazioni sia strategiche, suggerendo esplicitamente la possibilità di turbolenze sui mercati azionari, sia didattiche, circa le prese di beneficio che solitamente precedono le rilevazioni semestrali che le società quotate devono pubblicare.

Il doc. 7 reca informazioni puntuali e nuovamente incontestate nel merito, senza alcun orpello che potesse diminuire la chiarezza dell'informazione, il cui contenuto negativo per le finanze dell'attrice non è sfuggito alla stessa come si evince dalla quasi immediata risposta da parte sua. Né può ravvisarsi un fatto illecito nella formula dialettale di incoraggiamento alla resistenza con cui, a mo' di saluto, si chiude l'email: "mi raccomando tieni botta", seguita da cinque punti esclamativi che enfatizzano l'informalità dell'espressione consolatoria, priva di una portata effettivamente idonea a rassicurare l'investitrice sulla base di considerazioni dotate di un'apparenza di razionalità.

L'assenza di illecità nella condotta del direttore della filiale dispensa da ogni altra considerazione e costringe al rigetto della domanda attorea. La necessità di queste considerazioni, al tempo stesso, mostra la non temerarietà dell'azione.

IV. Le spese seguono la soccombenza.

Poiché è entrato in vigore il decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 recante i nuovi parametri per la liquidazione delle spese processuali, si pone questione di diritto intertemporale circa la sua applicabilità al compenso per le



prestazioni svolte in questo grado di giudizio. La "disposizione temporale" di cui all'articolo 28 del decreto ora vigente ricalca l'identico tenore letterale di quella di cui all'articolo 41 decreto Ministero della Giustizia 140 del 2012. Oltre alla continuità sul piano sistematico, ricorrono quindi ragioni letterali e logiche per ribadire, come nel passaggio intertemporale tra la disciplina di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004, numero 127 e il predetto decreto 140 del 2012, che il compenso della Difesa deve essere liquidato secondo i parametri vigenti nel giorno della liquidazione giudiziale, parametri che devono avere quindi immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell'ambito del medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.10.2012 n. 17406 e Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest'ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell'ipotesi di successione di tariffe professionali).

Deve quindi tra l'altro riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali.

La tabella di riferimento è la n. 2 riferita a "giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale".

Il valore di lite risulta pari ai sensi dell'art. 14 cpc a €95000.

Lo scaglione cui occorre fare riferimento è quindi quello compreso tra €52.000 ed €260.000.

Nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di due parti, si è fatto luogo ad effettiva istruttoria, anche concretatasi nel deposito delle memorie ex art. 183, co.6 cpc, che secondo l'art. 4, quinto comma lettera C DM 55/2014, in continuità con la relazione illustrativa al DM 140/2012, espressamente rientrano in tale fase, coerentemente con il fatto che esse concorrono a determinare il perimetro della non contestazione e così contribuiscono alla definizione dei fatti di causa alla pari delle prove costituende.

La liquidazione media è quindi pari a €13.430.

Alla luce dei criteri dettati dall'art. 4, primo, settimo e ottavo comma DM 55/2014, si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione, con un aumento del 10% per ogni fase diversa da quella istruttoria, per la lucida e nitida sintesi di ogni difesa della convenuta.

Ai sensi dell'art. 8, primo comma DM 55/2014 non deve essere posto a carico del soccombente alcun onere per effetto della scelta della parte vittoriosa di farsi assistere da una pluralità di Avvocati.

Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €14233.

La parte vittoriosa non ha sostenuto spese esenti.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,  
visti gli artt. 281 sexies, 279 e 91 ss. Cpc

### PQM

**Rigetta** ogni domanda attorea

**Condanna** parte attrice [REDACTED] a rimborsare le spese processuali di parte convenuta BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

che liquida in euro 14.233,00 per compenso, oltre €2135 per rimborso a forfait, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.



Siena, 04/06/2015 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 19.53

Il giudice  
Stefano Caramellino

